

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

USS EDILIZIA SANITARIA 1

Disciplinare di incarico professionale per l'affidamento la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica "rafforzato" inerente l'intervento di "Ristrutturazione di fabbricato ex capannone ferroviario all'interno dell'area ferroviaria di Ventimiglia per la realizzazione di una Casa di Comunità – Intervento rientrante nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dal PNRR Missione M6.C1- 1.1 - CUP E34E22000200001 – CIG 93137150C3

L'anno 2023, addì 16 del mese di Gennaio

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T) in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

Cella Alberto, C.F. CLLLRT52R01D969C, nato a Genova il 01/10/1952, residente a Genova in Via Puggia 23AB, quale Amministratore Unico di S.T.E. srl con sede in Genova, Via Di Montesano n. 16, iscritta nel Registro delle

	Registro Atti Privati n. 446	Prot-2023-0053346 del 16/01/2023	
	Imprese di Genova con codice fiscale e numero d'iscrizione 02938850100 capogruppo mandataria del raggruppamento costituito presso il Notaio Eugenia Tassitana Farfaglia il 10/10/2022 n. 8834 Rep. e n. 3583 Racc, registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 36388 Serie 1T, insieme a Projema Engineering srl con sede in Torino, Via Giuseppe Giusti n. 3, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino con codice fiscale e numero d'iscrizione 11728720019 e lo Studio Associato Garibaldi – Bernero con sede in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18/10, codice fiscale e partita iva 03744130109, elettivamente domiciliato per il presente atto presso lo studio della S.T.E, srl, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente “Professionista”).		
	PREMESSO che		
	Con decreto di aggiudicazione n. 4445/2022 del 14/07/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, il servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica “rafforzato” inerente l’intervento di Ristrutturazione di fabbricato ex capannone ferroviario all’interno dell’area ferroviaria di Ventimiglia per la realizzazione di una Casa di Comunità		
	DATO ATTO CHE		
	La realizzazione delle opere è finanziata in parte dai fondi per l’attuazione degli interventi rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di titolarità del ministero della Salute – Missione Salute (M6) – componente 1 - 1.1 “Implementazione di un nuovo modello organizzativo: “Casa della Comunità e presa in carico della persona” assegnati alla Regione Liguria ed in parte con altre fonti di finanziamento di Regione Liguria.		

PRESO ATTO CHE

- con Delibera n. --- della Giunta della Regione Liguria si prende atto della bozza del Protocollo di Intesa tra la Asl 1, Comune di Ventimiglia e Rete Ferroviaria Italiana finalizzato alla stipula di contratto di comodato di uso trentennale dell'area oggetto dell'intervento in modo da garantirne la disponibilità alla Asl 1;

- l'Appaltatore ha accettato di applicare le disposizioni di cui all'art.3 del "Codice di comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria" approvato con D.G.R. n.187 del 12/03/2021 e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del disciplinare;

che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, non è necessario acquisire la documentazione antimafia, trattandosi di disciplinare di valore complessivo inferiore a 150.000 Euro;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

1. La Regione Liguria conferisce al RTP S.T.E. Srl l'incarico del servizio di ingegneria e architettura volto per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica "rafforzato" inerente l'intervento di Ristrutturazione di fabbricato ex capannone ferroviario all'interno dell'area ferroviaria di Ventimiglia

per la realizzazione di una Casa di Comunità.

2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente affidamento sono meglio rappresentate nei documenti di gara a cui si rinvia e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico.

Art. 3 – CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale relativo alle attività di ingegneria e architettura volto alla redazione del *per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica "rafforzato" inerente l'intervento di Ristrutturazione di fabbricato ex capannone ferroviario all'interno dell'area ferroviaria di Ventimiglia per la realizzazione di una Casa di Comunità* ammonta ad € 95.726,28 (diconsi Euro novantacinquemilasettecentoventisei/28), così determinato a seguito del ribasso del 30,00%, sull'importo proposto in sede di procedura di affidamento, oltre 4% CNPAIA e IVA di legge 22%.

2. Le prestazioni contenute nell'offerta tecnica costituiscono specifiche obbligazioni contrattuali che vincolano l'appaltatore e che devono essere puntualmente adempiute senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Committente.

Art.4 – DOCUMENTI PARTE DEL DISCIPLINARE

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle norme, patti, condizioni e modalità previste dal DIP e dagli allegati della documentazione di gara.

2. I documenti di cui al precedente comma sono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La consegna degli elaborati progettuali oggetto dell'appalto dovranno rispettare le seguenti tempistiche: trasmissione PFTE entro 60 giorni solari consecutivi dalla consegna anticipata nelle more della sottoscrizione del contratto avvenuta, ai sensi dell'art. 32 c.13 del D.Lgs 50/2016 il 18/7/2022.

Trasmissione eventuali integrazioni dopo la conferenza dei servizi (preliminare senza emissione di pareri da parte degli enti coinvolti): 15 giorni solari consecutivi dall'inoltro delle comunicazioni.

Sono incluse nel corrispettivo pattuito tutte le seguenti spese occorrenti per l'espletamento dell'incarico come sopra definito, le spese per la partecipazione ad incontri, riunioni con l'ASL 1, Regione Liguria e agli altri Enti competenti; le spese vive di viaggio per il tempo passato fuori ufficio dalla Parte Contraente e dal personale di aiuto; l'effettuazione di rilievi, misurazioni, indagini, sondaggi, ricerche archivistiche;

La Parte Contraente si impegna a presentare alla parte Committente i progetti di cui all'oggetto del presente disciplinare di incarico sia su supporto cartaceo in 3 (tre) copie, sia su supporto informatico, e specificatamente tutti i files dovranno essere forniti in formato pdf; e in formato editabile (*.doc, *.dcf, *.dwg)

2. Penali per ritardata esecuzione della progettazione:

Le penali dovute per il ritardato adempimento dovranno essere calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto ammontare

	Registro Atti Privati n. 446	Prot-2023-0053346 del 16/01/2023	
	netto contrattuale.		
	Tale disposizione opera, ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77, in de-		
	roga all'art. 113-bis del D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50, ai sensi del quale le pe-		
	nali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per		
	mille e non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.		
	3.Premio di accelerazione:		
	In riferimento all'art. 50 c. 4 del D.L. 31/05/2021, n. 77 il premio di accelera-		
	zione deve essere inserito esclusivamente nelle gare inerenti i lavori pertanto		
	non potrà essere applicato né preteso nel presente contratto di servizi di pro-		
	gettazione.		
	ART. 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI		
	1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della		
	Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movi-		
	menti finanziari relativi al servizio oggetto dell'appalto. In particolare detti		
	movimenti finanziari devono essere registrati su uno o più conti correnti ban-		
	cari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, de-		
	dicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono essere		
	effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale o		
	con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena trac-		
	ciabilità delle operazioni.		
	2. L'appaltatore ha comunicato alla Regione Liguria gli estremi identificativi		
	dei conti correnti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle perso-		
	ne delegate ad operare sugli stessi. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comu-		
	nicare eventuali aperture di nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla		

loro accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

3. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del disciplinare.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 della citata legge, la Regione Liguria verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del presente articolo. A tal fine l'appaltatore si assume l'onere di trasmettere alla Regione Liguria i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all'esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'RTP dichiara il seguente IBAN: IT60G0569601400000003559X63 Banca

	Registro Atti Privati n. 446	Prot-2023-0053346 del 16/01/2023	
	Popolare di Sondrio e le seguenti persone abilitate ad operare su di esso: Al-		
	berto Cella C.F.: CLLLRT52R01D969C – Chiara Morando C.F.:		
	MRNCHR57B48D969D		
	Art. 7 - MODALITA' DI PAGAMENTO		
	1. Gli onorari di cui al precedente articolo saranno liquidati da Asl 1 secondo		
	le seguenti tempistiche:		
	eventuale richiesta di anticipazione: acconto del 30% sul valore complessivo		
	della parcella professionale ribassata;		
	saldo alla validazione del PFTE		
	2. Ai sensi del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e del Decreto interministeriale del		
	24/08/2020 n. 132 - Min. Economia e Finanze la fattura dovrà riportare i co-		
	dici CUP e CIG.		
	Art. 8 - RESPONSABILITA' DEL RTP		
	1. L'RTP incaricato, che dichiara di non trovarsi, per l'espletamento		
	dell'attività oggetto del presente disciplinare, in alcuna condizione di incom-		
	patibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è diretta-		
	mente responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione regionale in con-		
	seguenza di errori o di omissioni. La responsabilità si estende anche ai costi		
	ed ai maggiori oneri che la predetta amministrazione deve sopportare in rela-		
	zione al non corretto svolgimento dell'incarico, ferma restando, in ogni caso,		
	l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.		
	ART. 9 - PROPRIETÀ DEL MATERIALE		
	1. I dati, i rapporti, le relazioni e qualunque altro elaborato, in formato carta-		
	ceo e in formato elettronico editabile, prodotti nell'espletamento della presta-		

zione in argomento rimarranno di proprietà piena ed esclusiva della Regione Liguria, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.

2. È fatto divieto al professionista incaricato di utilizzare i risultati derivanti dall'attività per proprie pubblicazioni o fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione Liguria.

Art. 10 – POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E CAUZIONE DEFINITIVA

1. Si applicano le disposizioni previste nella lettera di invito.

2. La Cauzione definitiva in favore della Stazione Unica di importo pari ad Euro 9.570,00 tramite garanzia fidejussoria n. 1611.00.27.2799844087 rilasciata dalla SACE in data 05/10/2022 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 – SUBAPPALTO

1. L'RTP ha dichiarato di non avvalersi di suddetto istituto.

Art. 12 - DOVERI COMPORTAMENTALI

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di comportamento della Regione Liguria approvato con D.G.R. n.187 del 12/03/2021, l'appaltatore e per suo tramite i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del disciplinare, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici.

2. L'appaltatore si impegna, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. Nell'esecuzione del presente disciplinare l'appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 – ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

1. Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto all'osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68

ART. 15 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, Asl 1 si riserva la facoltà di pagare le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, secondo le modalità previste dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL DISCIPLINARE – CESSIO- NE DEL CORRISPETTIVO

1. Il disciplinare non può essere ceduto a pena di nullità, fatta salva l'eventuale sostituzione del contraente prevista dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 50/2016.

2. E' consentita la cessione del corrispettivo d'appalto, da parte dell'appaltatore, secondo le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL DISCIPLINARE E DIRITTO DI RECESSO

1. Le ipotesi di risoluzione del disciplinare sono disciplinate dall'art. 22 del Capitolato e dall'art.108 del D.Lgs. 50/2016.

2. La risoluzione del disciplinare troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per fornire le prestazioni ed i servizi dovuti e in contraddittorio con l'appaltatore stesso.

3. In caso di risoluzione del disciplinare per inadempimento, all'appaltatore inadempiente competerà esclusivamente il compenso per la sola prestazione parziale, fornita fino alla comunicazione della risoluzione del disciplinare, decurtato delle eventuali penali maturate.

4. Resta ferma la facoltà della Regione Liguria di procedere nei confronti della controparte per il risarcimento del danno provocato, comprese le nuove od ulteriori spese che l'Amministrazione dovrà assumere a causa dell'inadempimento.

ART. 18 - RECESSO

1. La Regione Liguria ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente disciplinare nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

2. La Regione Liguria può avvalersi della facoltà di recedere dal disciplinare ai sensi dell'art. 2237 comma 1 del Codice Civile, per comprovati motivi di interesse pubblico.

3. Il recesso da parte dell'appaltatore, durante lo svolgimento del servizio, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa della Regione Liguria per i danni provocati.

4. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si richiamano le norme contenute nel Codice Civile.

5. La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar corso a fasi progettuali successive alla definitiva, ovvero alla fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, per qualunque causa ciò si renda necessario ad insindacabile giudizio della stessa. In tal caso nulla è dovuto all'aggiudicatario del servizio, se non le competenze effettivamente rese e maturate per le attività svolte fino a quel momento. È esclusa qualunque forma di indennizzo per cessata prestazione unilaterale da parte dell'amministrazione.

Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare, l'unico Foro competente è quello di Genova.

ART. 20 – MODALITÀ DI STIPULA DISCIPLINARE, SPESE DI DISCIPLINARE E DI REGISTRO.

1. Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

2. Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti

sono a carico dell'appaltatore.

3. Si dà atto che l'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'art. 1, comma 1bis del D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

4. L'appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente disciplinare sono effettuate nell'esercizio d'attività d'impresa, che trattasi d'operazioni imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

5. Ai fini dell'imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Art. 21 - RINVIO NORMATIVO

1. Per quant'altro non previsto nel presente disciplinare le parti dichiarano di riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e nel D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente nonché nel Codice Civile.

Art. 22 - TUTELA DATI PERSONALI

1. Il conferimento dei dati personali dell'Appaltatore è obbligatorio ai sensi di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

2. I dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella "Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE2016/679".

3. All'appaltatore competono i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

4. Il titolare del trattamento è la Regione Liguria, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Piazza De Ferrari, 1 - cap. 16121 Genova, pec: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

Registro Atti Privati n. 446

Prot-2023-0053346 del 16/01/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE LIGURIA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Dott. Giorgio Sacco

Alberto Cella

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

=====

=====
